

Codice A1604A

D.D. 19 aprile 2017, n. 170

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato "P1" - codice univoco TO-P-04745, ubicato nel Comune di Vigone (TO).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Vigone (TO) – con nota in data 18 gennaio 2017, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 17/2017 del 18 gennaio 2017 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato "*P1*" – codice univoco TO-P-04745, ubicato nella particella catastale n. 37 del foglio di mappa n. 6, censito al C.T. del medesimo Comune di Vigone.

Precedentemente l'Autorità d'Ambito n. 3, nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con note in data 5 ottobre 2016, 20 luglio 2016 e 29 dicembre 2016, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

La perimetrazione proposta ricade totalmente nel territorio del Comune di Vigone (TO) che, visionata la documentazione trasmessagli dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*" con nota dell'11 febbraio 2016, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

Il pozzo "*P1*" di cui sopra, profondo 80,00 metri, filtra tra -54,00 e -72,20 metri; è pertanto conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

L'area indagata è posta in una zona agricola con insediamenti isolati a destinazione residenziale e agricola.

La proposta di definizione è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima di concessione emungibile dal pozzo "*P1*", ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore – pari a 20,00 l/s (1.728 metri cubi/giorno) – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità alto dell'acquifero captato dal pozzo.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha pertanto le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare, raggio pari a 10 metri e avente una superficie pari a 314,16 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni e avente una superficie pari a 7.222 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni e avente una superficie pari a 35.580 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nella planimetria "*Regione Piemonte – Provincia di Torino – Comune di Vigone – Perimetrazione aree di salvaguardia pozzo P1 – Committente: SMAT S.p.A. – Estratto planimetria catastale – Scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest, con nota in data 21 marzo 2016, ha considerato adeguata e conforme ai

criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha segnalato alcune osservazioni, evidenziando quanto segue:

- la presenza di due edifici residenziali (lungo il perimetro della zona di rispetto allargata) posti a Sud-Ovest del pozzo in esame che non risultano essere allacciati ai collettori fognari esistenti; pertanto, se possibile, gli scarichi dovranno essere collettati dalla rete fognaria;
- dovrà essere verificata l'eventuale presenza di serbatoi contenenti sostanze pericolose quali le cisterne di stoccaggio di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche dei due edifici residenziali suddetti, verificandone lo stato di conservazione/tenuta e promuovendone la riconversione a sistemi che utilizzano combustibili gassosi;
- nel tratti di viabilità ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia dovrà essere verificato che i sistemi di raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento impediscano la dispersione delle stesse nel sottosuolo; dovrà inoltre essere assicurata la loro costante manutenzione da parte dell'Ente responsabile della gestione dell'infrastruttura stessa;
- le pratiche agricole quali spandimento di concimi, fertilizzanti o pesticidi svolte all'interno dell'area di salvaguardia dovranno essere effettuate seguendo le indicazioni di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee; pertanto sarà necessario regolamentare l'utilizzo di fertilizzanti e fitosanitari tramite il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari così come previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni agricoli sottoposti a salvaguardia e presentato, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino; in assenza di una formale comunicazione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari così come previsto nell'articolo 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R;
- occorre garantire che la zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo.

L'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione – con nota in data 24 marzo 2016, ha evidenziato che l'acqua prelevata dal pozzo “P1” – codice univoco TO-P-04745 – è risultata conforme alle caratteristiche di qualità fissate dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, ai campionamenti degli ultimi 5 anni e quindi è idonea al consumo umano.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende anche la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia; tale Proposta contiene le conclusioni sullo studio pedologico dell'areale interessato e indica come i suoli ricadenti nella zona di rispetto ristretta ed allargata sono caratterizzati da una capacità protettiva dei suoli “Bassa – Moderatamente bassa” e da una vulnerabilità dell'acquifero “Alta”, attribuibili, quindi, alla “Classe 1”. I terreni appartenenti alla “Classe 1” sono caratterizzati dal massimo rischio di contaminazione della risorsa idrica sotterranea e, conseguentemente, occorre limitare gli interventi agronomici e attenersi a una attenta gestione della tecnica colturale differenziata tra la zona di rispetto ristretta e la zona di rispetto allargata.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 5, in data 2 febbraio 2017.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”*.

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che il pozzo potabile denominato *“P1”* – codice univoco TO-P-04745, ubicato nel Comune di Vigone (TO), è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 *“Torinese”*, in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia – serbatoi contenenti sostanze pericolose per l'alimentazione delle centrali termiche degli edifici, scarichi di acque reflue non collettati – al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione dell'area di salvaguardia stessa, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno della medesima area.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti

all'interno dell'area di salvaguardia, in parte sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari trattandosi di terreni classificati in "Calasse 1" è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte solamente se in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 21 marzo 2016 – prot. n. 23699;

vista la successiva nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 24 marzo 2016 – prot. n. 0030808;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – "*Torinese*" n. 17/2017, in data 18 gennaio 2017, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – "*Torinese*", in data 18 gennaio 2017 – prot. n. 0000179, di trasmissione degli atti della proposta di definizione di cui sopra;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*" e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*" e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica*" e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante "*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione*"

per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (*Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61*)” e ss.mm.ii.;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 *"Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007"*;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 *"Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7"*;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

- a) L’area di salvaguardia del pozzo potabile denominato “P1” – codice univoco TO-P-04745, ubicato nel Comune di Vigone (TO), è definita come risulta nella planimetria *“Regione Piemonte – Provincia di Torino – Comune di Vigone – Perimetrazione aree di salvaguardia pozzo P1 – Committente: SMAT S.p.A. – Estratto planimetria catastale – Scala 1:2.000”*, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) La definizione dell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone – pari a 20,00 l/s (1.728 metri cubi/giorno) – portata massima di concessione emungibile dal pozzo “P1” derivante da un pompaggio continuo per 24 ore.
- c) Nell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”*, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l’area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in “Classe 1”, stante l’elevata suscettibilità di contaminazione dell’acqua sotterranea occorrerà valutare attentamente le pratiche agronomiche impiegabili, differenziandole tra l’area di rispetto ristretta e l’area di rispetto allargata.

Nella zona di rispetto ristretta è vietato il pascolamento, l’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Nella zona di rispetto allargata, l’eventuale impiego di concimi chimici e di fertilizzanti potrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, sulla base dello specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d’uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui

alla Proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.

Per quanto riguarda la concimazione azotata occorrerà bilanciare gli apporti in relazione alla natura dei terreni e ai prevedibili asporti delle colture, sempre comunque non superando il limite di 170 kg/ha.

Occorre sospendere gli apporti di fertilizzanti contenenti fosforo e potassio poiché dalle informazioni ricavabili dei referti delle analisi chimico-pedologiche contenute nel Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari emerge che i terreni sono ricchi di "Fosforo assimilabile" e di "Potassio scambiabile".

L'impiego di tali principi nutrienti potrà essere ripreso solo se una campagna di analisi dimostrerà che nei terreni della zona di rispetto allargata i livelli di "Fosforo assimilabile" e di "Potassio scambiabile" sono scesi a una concentrazione tale da far classificare i terreni come "mediamente dotati" di fosforo e potassio secondo le indicazioni dell'Allegato C del Regolamento regionale 15/2006.

I trattamenti fitosanitari e di diserbo dovranno essere effettuati con i prodotti ammessi dal Regolamento CEE n. 834 /2007 e dal Regolamento CEE n. 889/2008 ovvero i trattamenti conformi alle norme tecniche regionali vigenti in materia di produzione colturale integrata.

Nell'areale interessato è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del Decreto legislativo 174/2000 che attua la Direttiva 98/8/CE.

Nelle aree urbanizzate è vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree dedicate a "verde privato" e in aree a particolare destinazione funzionale quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

- d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Vigone (TO) – S.M.A.T. S.p.A – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che la zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (S.M.A.T. S.p.A.) ed alle autorità di controllo;
 - provvedere, se possibile, all'allacciamento alla rete fognaria comunale in gestione degli scarichi civili non collettati dei due edifici residenziali posti a Sud-Ovest del pozzo lungo il perimetro della zona di rispetto allargata.
- e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Vigone – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela del punto di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Vigone, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia – serbatoi contenenti sostanze pericolose per l'alimentazione delle centrali termiche degli edifici, scarichi di acque reflue non collettati – al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin